


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Industria artigianato commercio e cooperazione
Ufficio sostegno e promozione attività economiche

Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento

T +39 0461 494786

F +39 0461 494747

pec serv.iacc@pec.provincia.tn.it

@ serv.iacc@provincia.tn.it

web www.commercio.provincia.tn.it

 Ai Comuni della Provincia di Trento
 Alle Comunità di Valle
LORO SEDI

 Al Consorzio Comuni Trentini
 Consiglio delle Autonomie locali
 Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

 Alla Camera di Commercio, Industria,
 Artigianato e Agricoltura
 Via Calepina, 13
38122 TRENTO

 All'Unione delle imprese, delle attività
 professionali e del lavoro autonomo –
 Confcommercio – Imprese per l'Italia Trentino
 Via Solteri, 78
38121 TRENTO

 Alla Confesercenti del Trentino
 Via E.Maccani, 207
38121 TRENTO

Trento, 27.03.2018

Prot. n. S040/2018/183519 /9.3

Oggetto: Legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 – Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018. Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 14 luglio 2000: "Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico".

Si fa seguito alla nota prot. n. 31446 del 18 gennaio 2018, per comunicare che è stato svolto un approfondimento, richiesto da più parti, riguardante l'attuazione della modifica legislativa di cui all'oggetto.

Nello specifico, la modifica riguarda esclusivamente gli esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), i quali devono comunque possedere i

requisiti per la classificazione a 1 stella previsti dal regolamento di esecuzione; dunque, visto il venir meno dell'obbligo di esposizione, è stata approfondita la questione riguardante la possibilità per questi esercizi (già aperti o di prossima apertura), di esporre comunque di propria iniziativa il segno distintivo di riferimento.

Giuridicamente, l'art. 26 del Regolamento di esecuzione della LP n. 9/2000 (DPP 14 giugno 2001, n. 21-72 Leg) prevede sia l'obbligo di esposizione del segno distintivo relativo alla classificazione, sia il divieto di utilizzo di segni distintivi relativi alla classificazione diversi da quelli attribuiti.

Pertanto, dall'entrata in vigore della disposizione di cui all'oggetto, gli esercizi di tipologia B1, B2, Cd, Ce, già aperti o di prossima apertura, che effettuano esclusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di bevande, dolci, pasticceria, gelateria e prodotti di gastronomia, non possono più continuare ad esporre i segni distintivi, considerato che l'attribuzione della classificazione non risulta più ammissibile nei loro confronti.

Eventuali segni distintivi esposti in violazione dell'articolo 26 comma 5 del citato Regolamento, possono essere sanzionati ai sensi dell'art. 28, comma 3 del medesimo Regolamento.

Distinti saluti.


LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -

RR/CS
